



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

Avviso pubblico prot. n. 88643 del 03/06/2025 – “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare – POC “Per la scuola” 2014-2020, Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – sotto azione 10.8.1.B2, Fondo di Rotazione (FdR) – candidatura n.1097690

**TITOLO PROGETTO: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FDRPOC-VE-2026-1
CUP: F34D25001620001**

ALLEGATO A - SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA, dei beni e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei laboratori professionalizzanti, nel rigoroso rispetto del Capitolato Tecnico contenuto nella progettazione esecutiva (Prot. N. 205 del 15.06.2026), da completare non oltre il 30 settembre 2026, presso i locali dell’Istituto Salesiano San Zeno – 37138 Verona (VR) – Via Don Minzoni n. 50, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – POC “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione.



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.G. 03/03/2005

CONTRATTO

per l'affidamento della Fornitura dei beni e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei laboratori professionalizzanti, nel rigoroso rispetto del Capitolato Tecnico contenuto nella progettazione esecutiva (Prot. N. 205 del 15.06.2026), da completare non oltre il 30 settembre 2026, presso i locali dell'Istituto Salesiano San Zeno – 37138 Verona (VR) – Via Don Minzoni n. 50

LOTTO 3 - C.I.G.: BC376BA518

C.U.P. F34D25001620001

tra

L'Istituto Salesiano San Zeno, con sede in Verona (VR), in Via Minzoni n. 50, C.F. 80002410233, in persona di Poles Alberto, in qualità di Legale Rappresentante protempore;

(a seguire anche «**Stazione Appaltante**»)

e

C2 S.R.L. (Codice Fiscale n. 01121130197, partita IVA n. 01121130197), con sede legale in CREMONA (CR), alla via PIETRO FERRARONI N. 9 – C.A.P. 26100, nella persona del Sig. Ghidini Stefano, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa;

(a seguire anche «**Affidatario**») (a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche «**Contratto**»).

Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, presentati in sede di gara, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:

- Una Autocertificazione recante il curriculum dell'Operatore Economico con evidenza delle attività coerenti con il progetto svolte in precedenza;
- La determina a contrarre, il Capitolato e il Disciplinare/Invito firmati per accettazione delle condizioni di gara;
- Il DGUE (in fase di affidamento);
- La Visura Camerale;
- Il DURC in corso di validità;
- La autocertificazione di insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e succ. del D.Lgs. 36/2023 - Nuovo Codice Appalti;
- La Ricevuta del versamento del contributo ANAC;
- La Dichiarazione rispetto criteri di sostenibilità energetica e ambientale CAM;



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

- La Dichiarazione sulla clausola risolutiva;
- La Dichiarazione situazione occupazionale e disabili;
- La Dichiarazione sull'impegno a costituire garanzia definitiva;
- La Dichiarazione di iscrizione al RAEE;
- La Dichiarazione sul Titolare Effettivo;
- La Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L'Offerta Tecnica;
- L'Offerta Economica,

Per quanto concerne i rapporti tra l'Offerta e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. L'offerta disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepita nel presente Contratto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. Oggetto del presente Contratto è l'affidamento della Fornitura delle attrezzature necessarie alla realizzazione del LOTTO 3, nel rigoroso rispetto del Capitolato Tecnico contenuto nella progettazione esecutiva Prot. N. 205 del 15.06.2026 al quale si rinvia.
2. In particolare, l'affidamento avrà ad oggetto: il totale allestimento del seguente laboratorio professionalizzante, come specificati nel progetto e dettagliati nel progetto esecutivo e nel capitolato tecnico:
 - a) Laboratorio "GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO"

Art. 3 (Durata del Contratto)

1. La Fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma e dovrà essere completata entro e non oltre la data del **30 settembre 2026**.
2. La Stazione Appaltante, dato atto che l'intero progetto deve essere rendicontato entro il 31/12/2026, solo nel caso di eventuale proroga concessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. d'ora in poi **Codice**).
3. L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.
4. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, comprensiva di trasporto, consegna e installazione/posa in opera di tutti i beni, arredi, attrezzature e strumentazioni tecnologiche, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'affidamento)

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.G. 03/03/2005

- a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla stazione appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
 - c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto presso cui avverrà la fornitura;
 - d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale;
 - e) a rispettare i principi DNSH relativi all'Intervento, consegnando all'istituzione scolastica tutta la documentazione necessaria e richiesta dalla piattaforma ministeriale per la rendicontazione;
 - f) a rispettare i principi CAM vigenti per tutti i beni per i quali è previsto, consegnando all'istituzione scolastica tutta la documentazione necessaria e richiesta dalla piattaforma ministeriale per la rendicontazione;
2. La Fornitura di tutti i beni, dovrà essere svolta in base a quanto specificato nella progettazione esecutiva e secondo le indicazioni del Project Manager dell'istituzione scolastica, da concludere per i successivi necessari collaudi non oltre il **30/09/2026**, non essendo prevista alcuna proroga da parte dell'Unità di Missione per la rendicontazione dell'intero progetto da concludere non oltre il 31/12/2026;
 3. L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
 4. L'Affidatario si obbliga a consegnare all'Istituto, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all'impegno di assicurare, in caso di affidamento della Fornitura, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
 5. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ove ne ricorrano le condizioni normative, l'Affidatario è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
 6. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021,



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.G. 03/03/2005

qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ove ne ricorrano le condizioni normative, lo stesso Affidatario è tenuto a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006,

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" - 10.8.1.B2 Laboratori, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025;
2. Nello specifico, per l'azione relativa all'avviso prot. 88643 del 03/06/2025 è necessario che ciascuna scuola del secondo ciclo attivi e rendiconti, entro il 30 dicembre 2026, N. 3 laboratori professionalizzanti.
3. Nell'esecuzione della fornitura e conseguenti servizi oggetto del presente Contratto, l'Affidatario si impegna inoltre a garantire un contributo all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, l'indicatore 7 «*Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*», in quanto applicabile all'oggetto del presente Contratto.
4. L'Affidatario si impegna a rispettare le tempistiche e scadenze fissate nel presente contratto e derivanti dai vincoli stabiliti dall'avviso pubblico sopraindicato. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle *milestone* e dei *target* sopra citati.
5. La Stazione Appaltante richiede all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «**DNSH**»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 7 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH. In ogni caso la documentazione sopraindicata dovrà essere consegnata in tempo utile per la rendicontazione che l'istituzione scolastica dovrà fare entro la scadenza fissata dall'Unità di Missione.
6. La Stazione Appaltante richiede all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

normativa europea e nazionale in ottemperanza ai C.A.M. vigenti e applicabili, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 7 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto dei C.A.M. In ogni caso la documentazione sopraindicata dovrà essere consegnata in tempo utile per la rendicontazione che l'istituzione scolastica dovrà fare entro la scadenza fissata dall'Unità di Missione.

7. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:

- a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma previsto per l'azione nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale azione, in modo tale da consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
- b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
- c) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma stabilito per l'intervento;
- d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità dell'intervento. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € **46.370,70** (euro quarantaseimilatrecentosettanta/70) al netto di IVA, come risultante dall'Offerta Economica formulata dall'Affidatario.
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.
3. Il corrispettivo per la Fornitura svolta, come risultante dall'Offerta Economica formulata dall'Affidatario, sarà remunerato a corpo e comunque secondo le tempistiche dell'Unità di Missione, anche con diversi pagamenti esclusivamente in base alle risorse economiche che risulteranno a disposizione dell'istituzione scolastica beneficiaria del finanziamento.
4. Prima della fatturazione l'Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese con le seguenti modalità: collaudo delle attrezzature e strumentazioni tecnologiche installate.



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

5. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica USAL8PV. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto), pena il rifiuto della stessa.
6. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto beneficiario del finanziamento provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato a C2 S.R.L. ed indicato nella fattura stessa, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'istituzione scolastica qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori o difformi rispetto a quelle specificate nel capitolato tecnico.
8. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - (i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
 - (ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - (iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - (iv) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
 - (v) alla reale disponibilità delle risorse finanziate da parte dell'istituzione;
9. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di fornitura di beni e attrezzature che interesserà una parte dell'istituzione scolastica completamente isolata dal resto dell'edificio e con accesso indipendente, in assenza di personale o utenti presenti in tali locali e nelle pertinenze esterne o comunque in orari non corrispondenti con le attività istituzionali;

Art. 6-bis (Consegna)

1. La Fornitura verrà eseguita, sulla base di specifiche richieste di consegna, presso la sede dell'Istituto beneficiario del finanziamento, sita in Verona (VR) – 37138 – Via Don Minzoni n. 50.
2. In particolare, nelle richieste di consegna saranno specificate, di volta in volta le seguenti informazioni:
 - il destinatario della Fornitura;
 - il numero e la data di emissione della richiesta di consegna;
 - la descrizione del/i prodotto/i;
 - la quantità richiesta;
 - il prezzo unitario del singolo prodotto (IVA esclusa e IVA inclusa);



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

- il valore complessivo dell'Ordine (prezzi unitari moltiplicati per quantità richieste) (IVA esclusa e IVA inclusa);
- l'indicazione del luogo esatto di consegna dei Prodotti ordinati e il relativo referente;
- 3. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il terzo giorno dall'emissione dei singoli ordinativi di fornitura e delle relative richieste di consegna.
- 4. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «DDT»), la cui copia verrà affidata al personale dell'Istituto deputato a ricevere la merce. Il Documento di Trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell'Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).
- 5. Il Documento di Trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dall'Affidatario di effettuare la consegna e dal personale dell'Istituto deputato alla ricezione della merce.
- 6. La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della Fornitura, indica la mera consegna della stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantità e la qualità dei prodotti in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Affidatario.
- 7. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti consegnati dall'Affidatario, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine, l'Affidatario acconsente sin d'ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare nel corso delle medesime.

Art. 6-ter (Resi per merci non conformi)

1. Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH o C.A.M.) e/o quantitativo in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
3. L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10 e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.
5. I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.
6. Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 7 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. L'Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10.

8. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.
9. I prodotti non ritirati entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Art. 7 (Responsabilità dell'Affidatario)

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Fornitura.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'Istituto in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento della Fornitura, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.
8. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il RUP, il CGA e il Collaudatore potranno effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.



SanZeno
SALESIAN DON BOSCO
VERONA

**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
4. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
 - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
 - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
 - d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
 - a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
8. Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.
9. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare l'originario equilibrio del Contratto. Se le sopracitate circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità



SanZeno
SALESIAN DON BOSCO
VERONA

**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

parziale.

10. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

11. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.

12. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

13. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

14. Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice, la Stazione Appaltante comunica all'A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l'Affidatario, il progettista, il valore della modifica.

Art. 10 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 comma 1:

- € 69,56 (sessantanove/56) pari all'1,5 per mille dell'importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti richiesti con specifico ordine, entro il termine ultimo del 30 settembre 2026;
- € 69,56 (sessantanove/56) pari all'1,5 per mille dell'importo netto del Contratto per i beni non ancora consegnati e installati per ogni giorno di ritardo dopo la data del 30 settembre 2026;
- € 69,56 (sessantanove/56) dell'1,5 per mille dell'importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna dei report previsti;
- in caso di mancato invio della documentazione a comprova indicata all'art. 4, commi 5, 6 e 7 del presente Contratto, verrà applicata una penale pari a € 69,56 (sessantanove/56) dell'1,5 per mille dell'importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
- in caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, di assicurare



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo netto del Contratto;

- in caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, di consegnare all'Istituto, entro il termine di sei mesi dalla stipula, la certificazione e la relazione di cui al precedente art. 4, comma 7, verrà applicata una penale pari € 69,56 (sessantanove/56) dell'1,5 per mille dell'importo netto del Contratto;

- € 69,56 (sessantanove/56) dell'1,5 per mille dell'importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, nella trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei requisiti dei DNSH e/o C.A.M.;

- € 69,56 (sessantanove/56) dell'1,5 per mille dell'importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, per fatto imputabile all'Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto, oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle *milestones* e ai *targets* previsti per l'intervento finanziato;

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.

3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 3 (tre) giorni dalla ricezione.

6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

7. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

8. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 12 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. L'Affidatario non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

2. L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

Art. 13 (Risoluzione del Contratto)

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.

2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Affidatario deve provvedere a prelevare i beni non conformi o non installati nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Affidatario i relativi oneri e le relative spese.

4. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 14 (Clausole risolutive espressa)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) accertamento da parte dell'Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario, durante l'eventuale esecuzione in via di urgenza del Contratto ai sensi di quanto stabilito dall' Art. 17, commi 8 e 9 del D. Lsg.36/2023;

b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;

c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze:

(i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;

d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

e) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

- f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.;
 - h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
 - i) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
 - j) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - k) mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto delle *milestone* e dei *target* stabili per l'intervento finanziato;
 - l) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
 - m) mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei principi DNSH e CAM per un numero di giorni superiore a 10 (dieci) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
- a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.G. 03/03/2005

- e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
- f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10);
- g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della Fornitura, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.G. 03/03/2005

l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità come previsto dall' Art. 116 del D.Lgs. 36/2023 per le forniture, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Affidatario

Sig. Ghidini Stefano,

via PIETRO FERRARONI N. 9 – C.A.P. 26100 – Cremona (CR) Tel. 0372 451255

Fax 0372 434251

PEO: info@c2group.it, scuole@c2group.it o pubblica.amministrazione@c2group.it PEC c2group@arubapec.it

per la Stazione Appaltante beneficiaria del finanziamento

Via Don Minzoni n. 50 – Verona (VR) - 37138

e-mail amministrazione@sanzeno.org PEC issz@pec.sanzeno.org

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC. Le comunicazioni spedite mediante PEC, avranno effetto dalla loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

2. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 18 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 19 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Pesaro, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla protezione



**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

Paritario D.D.C. 03/03/2005

delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.

3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.

5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).

6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 21 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.



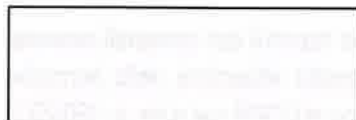
**istitutotecnico
tecnologico**

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Grafica e Comunicazione

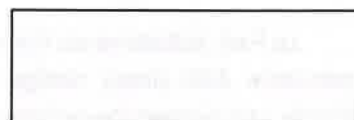
Paritario D.D.G. 03/03/2005

Letto, confermato e sottoscritto. Verona, lì 05/08/2026

L'AFFIDATARIO



LA STAZIONE APPALTANTE



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Responsabilità dell'Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie).

Verona, lì 05/08/2026

L'AFFIDATARIO

